

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1877

collegi; ma li prego di lasciarmi dire, perchè altrimenti entriamo in un sistema di censura preventiva, che non voglio accettare. (*ilarità*)

Ciò posto, io credo che si possono conservare le parole « luoghi di deposito » perchè togliendole si incoraggerebbero i casi di frode. Qualunque marinaio potrà usare la scaltrezza di associare il deposito del prodotto illecito della pesca e coprirlo della garanzia dello Statuto relativo all'inviolabilità del domicilio, nel quale non si può entrare, se non nei casi contemplati dalla legge e colle forme dalla legge volute, e quindi invocherà il Codice penale, che minaccia pene a chi viola il domicilio. Vorrei però che accanto alle parole « luoghi di deposito » si aggiungessero le altre « che non sono domicilio privato, » per distinguere un vero deposito dalla momentanea custodia che il pescatore fa della sua pesca, la quale subito dovrà portare al mercato.

Questo emendamento, a mio modo di credere, salva da un lato il diritto dell'inviolabilità del domicilio e dall'altro lo scopo della legge, che non vuole la pesca illecita.

CANCELLIERI. Ho mandato al banco della Presidenza un emendamento che mi pare risolve la questione, aggiungendo, cioè, la parola *pubblici*.

Dimodochè l'articolo sarebbe così concepito:

« Gli ufficiali incaricati della sorveglianza della pesca potranno in ogni tempo visitare i battelli da pesca e i luoghi pubblici di deposito e vendita del pesce e degli altri prodotti dalla pesca. »

CARBONELLI, *relatore*. La Commissione, per aderire alla modificazione che vuole introdurre l'onorevole De Saint-Bon, ammette, giusta la proposta dell'onorevole Cancellieri, che, in luogo di dire: « luoghi di deposito, » si dica: « luoghi pubblici di deposito. »

Colla parola *pubblici* si elimina la questione del domicilio, e rimane la redazione proposta dal Ministero.

DE SAINT-BON. Io mi associo all'emendamento corretto dalla Commissione e dall'onorevole Cancellieri.

PRESIDENTE. Il ministro accetta?

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Accetto.

PRESIDENTE. L'onorevole Pierantoni insiste sulla sua proposta?

PIERANTONI. Fo osservare che la parola *pubblico* ha un grande significato; si intenderà, cioè, il caso dell'industriale che fa un grande commercio di pesce, e che ha depositi pubblici, dove potranno andare a fornirsi i venditori al minuto, perchè il pesce è una merce che va presto in deperimento.

Il caso ordinario è però questo: coloro che vio-

leranno la legge sulla pesca saranno specialmente i pescatori che, dopo avere ritirato le reti, terranno momentaneamente in deposito il loro pesce per andarlo a vendere sul mercato.

Ora, aggiungendo la parola *pubblico*, che cosa intendete di dire con *pubblico deposito*?

CARBONELLI, *relatore*. Le pescherie.

PIERANTONI. Mi lascino dire.

Forse la vendita pubblica, o almeno qualche magazzino?

Ma voi sapete che tutti questi siti sono sottoposti alla legge di polizia, nè possono essere domicili. Perciò io dico che con l'aggiunta di *pubblico* si crea un equivoco.

Io intendo che si debba distinguere il domicilio del cittadino dalle pescherie o depositi del pesce pescato. Perciò io proponevo di dire: i luoghi di deposito, *che non siano esclusivamente domicili privati*; perchè è naturale che quando o il marinaio, o chiunque altro ha introdotto il pesce nella propria casa, può disporne a suo modo; soltanto nello estrarlo per la pubblica vendita gli agenti potranno prenderlo in contravvenzione.

In questo senso io insisto sopra il mio emendamento.

PRESIDENTE. Lo mandi alla Presidenza.

(L'onorevole Pierantoni trasmette alla Presidenza il suo emendamento.)

L'onorevole Pierantoni vorrebbe emendare l'articolo 15 in questo modo. Dove è detto: *i luoghi di deposito*, propone di aggiungere: *che non siano esclusivamente domicilio privato*.

CARBONELLI, *relatore*, ed altri della Commissione. Viene a fare lo stesso.

PRESIDENTE. Domando se la Commissione l'accetta.

CARBONELLI, *relatore*. La Commissione non l'accetta.

PRESIDENTE. Domando se la proposta dell'onorevole Pierantoni è appoggiata.

Coloro che intendono di appoggiarla sono pregati di alzarsi.

(È appoggiata.)

Dunque abbiamo due emendamenti. Uno dell'onorevole Cancellieri, il quale vorrebbe che fosse detto: « e i luoghi pubblici di deposito e vendita del pesce. »

L'altro dell'onorevole Pierantoni, che vorrebbe aggiunte queste parole: « che non siano esclusivamente domicilio privato. »

Siccome quello dell'onorevole Cancellieri è più largo, è il primo da mettere ai voti.

Rileggo l'articolo 15:

« Gli ufficiali ed agenti, incaricati della sorve-